

**COMUNE DI SPILIMBERGO**  
(Provincia di Pordenone)

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI POLIZIA MORTUARIA**

\* \* \* \* \*

(Approvato con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

### **OGGETTO**

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo 6° del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265 ed al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei Cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbe derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia della salute.=

### **ART. 1 – COMPETENZE**

Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale per mezzo degli Uffici e Servizi amministrativi e tecnici del Comune nonché a mezzo del Servizio individuato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitaria n. 6 “Friuli Occidentale” per quanto di competenza.=

### **ART. 2 – RESPONSABILITÀ**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.=

### **ART. 3 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

- a) Presso i cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico i seguenti registri di cui all'art. 52 D.P.R. 10.09.1990 n. 285, su supporto cartaceo o informatico tenuto, in ordine cronologico, dal Responsabile dell'Ufficio cimiteriale;
- b) Copia del presente Regolamento Comunale,
- c) Copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10.09.1990 n. 285);
- d) Copia dell'ordinanza sindacale che stabilisce l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- e) Copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- f) Copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- g) Copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- h) Il registro dei reclami e delle osservazioni;
- i) Copia dell'autorizzazione per il collocamento delle lapidi;
- j) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuno da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241;

### **ART. 4 – SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi indicativamente:

- ✓ la visita necroscopica;
- ✓ il servizio di osservanza dei cadaveri;
- ✓ il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- ✓ il deposito delle ossa in ossario comunale;

- ✓ la dispersione delle ceneri in campo comune;
- ✓ il feretro per le salme ed il trasporto di persone prive di famigliari o i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 7;
- ✓ le rimozione delle ghirlande e/o corone i cui fiori sono appassiti.=

Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, purchè in tal caso sia quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate al presente Regolamento, di cui fanno parte integrate e sostanziale.=

## **ART. 5 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

Il Comune ha il deposito di osservazione/obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero centrale e/o presso ospedali convenzionati.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria anche per mezzo della Polizia Giudiziaria o dai medici curanti e/o necroscopi.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive/diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda Servizi Sanitari.

La sorveglianza durante l'osservazione può essere esercitata con personale appositamente incaricato o con adeguate strumentazioni.

L'assistenza alle salme deposte nella camera mortuaria potrà essere effettuata dai familiari, limitatamente all'orario di apertura delle stesse.=

## **ART. 6 – FERETRI**

In merito alle disposizioni ed alle prescrizioni riguardanti i tipi di feretro si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990.

La chiusura del feretro è fatta sotto la sorveglianza del personale incaricato.

I feretri, anche quelli provenienti da altri Comuni o dall'estero, una volta chiusi non possono essere riaperti, tranne i casi in cui si debba provvedere al taglio della cassa metallica intera onde consentire la mineralizzazione della salma se destinata a sepoltura in terra.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinata.=

## **ART. 7 – FORNITURA GRATUITA DI FERETRI E TRASPOSTO**

Il Comune può fornire gratuitamente il trasporto ed il feretro per salme di persone di comprovata povertà e quando non esistono famigliari che possano essere tenuti al pagamento.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco o da diverso Organo previsto dalla normativa vigente, sulla scorta delle informazioni assunte in merito alla situazione economica degli interessati.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salma ai militari eseguiti dalle autorità militari con mezzo proprio, come stabilito dall'art. 19 del D.P.R. 285/1990.=

## **ART. 8 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante in modo indelebile le generalità del defunto e le date di nascita e di morte.

Per le salme di persona sconosciuta, la piastrina conterrà la sola individuazione della data di morte e degli eventuali altri dati certi.=

#### **ART. 9 – MODALITA' DEL TRASPORTO**

I criteri generali per gli orari, le modalità e di percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco o da diverso Organo previsto dalla normativa vigente.

Il servizio di trasporto funebre delle salme, feti e parti di cadavere, deve essere eseguito con carri funebri chiusi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario e di urne cinerarie.

In questi casi il trasporto può essere eseguito con vettura privata chiusa.

In casi particolari ed eccezionali a richiesta dei famigliari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalla. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro, ed i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.=

#### **ART. 10 – PERCORSO DEL TRASPORTO FUNEBRE**

I cortei funebri devono seguire la via più breve dal luogo del decesso o di deposito della salme, alla Chiesa o Tempio per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso e quindi al Cimitero di destinazione nell'ambito del Comune.

In casi particolari, a richiesta dei famigliari e con l'autorizzazione del Sindaco, possono essere effettuati percorsi diversi.

Nel caso si possa presumere la partecipazione alle esequie di un sostenuto numero di persone il responsabile dell'ufficio potrà prendere accordi con il Comando della Polizia Urbana per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.=

Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio, può consentire soste intermedie per prestare al defunto le onoranze funebri nel rispetto della volontà dello stesso o dei famigliari.

#### **ART. 11 – ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI**

I trasporti funebri sono effettuati in orari stabiliti dal Sindaco.

I servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi.

#### **ART. 12 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI**

Il trasporto delle salme è effettuato in osservanza delle norme contenute nel capo 4° del D.P.R. del 10.09.1990 n. 285.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il Decreto di cui al successivo art. 14 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.=

### **ART. 13 – RITI RELIGIOSI**

I Ministri di culto, sia della Chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione della Repubblica Italiana, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in Chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.=

### **ART. 14 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco o da diverso organo previsto dalla normativa vigente, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S., o suo delegato, o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 6.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 6, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religiosa, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.=

### **ART. 15 – TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco, o da diverso Organo previsto dalla normativa vigente, con decreto a seguito di domanda degli interessati.=

### **ART. 16 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. Di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

### **ART. 17 – TRASPORTO DI CENERI E RESTI**

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o da diverso Organo previsto dalla normativa vigente.

Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 31.

#### **ART. 18 – RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO**

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.=

#### **ART. 19 – CIMITERI**

Nel Territorio Comunale vi sono i seguenti cimiteri:

- del Capoluogo – Spilimbergo
- della frazione di Barbeano
- della frazione di Baseglia
- della frazione di Gaio
- della frazione di Gradisca
- della frazione di Istrago
- della frazione di Tauriano
- della frazione di Vacile

#### **ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA**

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o ad altro Organo previsto dalla normativa vigente.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvedere direttamente con proprio personale o appaltando all'esterno il servizio.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.=

#### **ART. 21 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO**

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco o da diverso Organo previsto dalla normativa vigente, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Comune.=

#### **ART. 22 – AMMISSIONE NEL CIMITERO**

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o che l'abbiano altrove trasferita solo in conseguenza del ricovero in istituti di cure o casa di riposo o per essere assistiti da famigliari altrove residenti.

Indipendente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultano in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

In deroga all'art. 50 del D.P.R. 285/1990 è pure consentita, a discrezione del Sindaco o di altro Organo previsto dalla normativa vigente, e comunque in numero limitato, l'inumazione o la tumulazione di:

- a) salme di persone native del Comune, non più residenti e decedute fuori dal Comune e loro consorti;
- b) salme di persone già residenti, a condizione che nel cimitero trovino già sepoltura almeno un genitore, il coniuge o un figlio;
- c) resti mortali delle persone sopra elencate.

Nel caso della tumulazione, verrà valutata la disponibilità di loculi al momento della richiesta, tenendo conto del numero di loculi liberi e degli eventuali programmi realizzativi.

Per il seppellimento delle salme nei cimiteri delle frazioni del Comune, si terrà conto della frazione di residenza in vita del defunto e dei principi di cui ai punti precedenti.

### **ART. 23 – AMMISSIONE NEI REPARTO SPECIALI**

Nei Reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 21, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

### **ART. 24 – COSTRUZIONE DEI CIMITERI**

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, famigliari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 N. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione e la misura delle aree.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco o altro Organo previsto dalla normativa vigente.

L'ufficio tecnico comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche ed ampliamenti.=

### **ART. 25 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale dovrà adottare un Piano Regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio prevedibili per almeno un ventennio.

Il piano regolatore è sottoposto al parere preventivo dell'A.S.S. N. 6. Si applica il disposto dell'art. 139 del D.Lgs n. 267/2000.

Nell'elaborazione del piano dovrà essere tenuto conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati resi noti dai competenti organismi nazionali;

- b) dalla valutazione della struttura ricettiva esistente, in relazione alla durata delle varie concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili, nei cimiteri esistenti, a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti o servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni, ecc.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nei vari cimiteri deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.=

## **ART. 26 – INUMAZIONI**

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di anni 10 dal giorno del seppellimento ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;;
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quello di anni 10 effettuate in aree in concessione.

Per quel che attiene l'inumazione si applicano le norme di cui agli articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del D.P.R. 285/1990.=

## **ART. 27 – TUMULAZIONI**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/1990.=

## **ART. 28 – TUMULAZIONI PROVVISORIE**

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di salme, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi o tombe deposito aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private non ancora edificate;
- b) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
- c) nel caso di carenza di sepolture private d'inumazione, la cui realizzazione richieda almeno 2 anni.

Il deposito provvisorio non può superare la durata di un anno, prorogabile una sola volta di un altro anno per giustificati motivi.

Il deposito provvisorio è soggetto al pagamento del canone di utilizzo, nonché delle operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione – provvisoria al trentesimo giorno dal perfezionamento della pratica di estumulazione.

Qualora alla scadenza del periodo di cui al punto 2 non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati, e con propria ordinanza disporrà l'estumulazione del feretro ed il suo collocamento in campo di inumazione decennale. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente straordinariamente esumata.

E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario ed urne cinerarie.

## **ART. 29 – CREMAZIONE**

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione, conseguentemente, per poter procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.=

### **ART. 30 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 è rilasciata a richiesta dei famigliari o loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.=

### **ART. 31 – URNE CINERARIE**

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione delle generalità del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

Le dimensioni limite delle urne cinerarie devono essere compatibili con quelle dello spazio disponibile nella nicchia , colombario.

Qualora la famiglie non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cimitero comune.=

### **ART. 32 – ESUMAZIONI ORDINARIE**

Le esumazioni ordinarie sono quelle eseguite almeno dopo dieci anni dal seppellimento.

Il Sindaco regola le esumazioni ordinarie con proprio provvedimento.

E' ammessa a richiesta, la presenza dei famigliari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione.

### **ART. 33 – AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE**

E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali e registrarle, anche avvalendosi di sistemi informativi.

Annualmente il responsabile dell'Ufficio curerà la stesura di elenchi, distinti per cimitero, con l'individuazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle esumazioni ordinarie in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.=

### **ART. 34 – ESUMAZIONE STRAORDINARIA**

L'esumazione straordinaria delle salme inumate prima del termine ordinario di scadenza può essere eseguita per ordine dell'Autorità Giudiziaria e previa autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo, solo quando la salma sia destinata ad altra sepoltura o alla cremazione.

Dette operazioni si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.=

### **ART. 35 – ESTUMULAZIONI**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.

E' ammessa a richiesta, la presenza dei famigliari al momento dell'esecuzione delle operazioni.

Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate a richiesta dei famigliari come indicati all'articolo precedente alle condizioni indicate all'art. 88 e89 del D.P.R. 10.09.1990 n. 295 e su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo, Tale elenco, firmato dallo stesso, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati esclusivamente a cura degli operatori cimiteriali o dalle ditte private incaricate dall'Amministrazione Comunale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 36 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in occasione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato dal Sindaco o da diverso Organo previsto dalla normativa vigente, in relazione ai luoghi.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno tre anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco o da diverso Organo previsto dalla normativa vigente, previo nulla osta della competente A.S.S.

Nel caso di estumulazione straordinarie è vietata la presenza dei familiari o di altre persone tenutevi in relazione al proprio ufficio, salve disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di stabilire.

#### **ART. 36 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO**

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai famigliari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma prevista dall'apposita tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

#### **ART. 37 – RACCOLTA DELLE OSSA**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Le dimensioni limite delle cassette ossario devono essere compatibili con quelle dello spazio disponibile nella nicchia, colombario.=

#### **ART. 38 – OGGETTI DA RECUPERARE**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e delle consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune presso l'ufficio oggetti smarriti, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

In assenza di segnalazione di cui al comma 1 e nel caso vi sia la certezza che gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti appartenessero al defunto, si provvederà ad informare i famigliari ove noti della possibilità di reclamarli. Comunque si provvederà a darne notizia a mezzo affissione all'Albo comunale.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine su indicato, potranno essere liberamente alienati ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.=

### **ART. 39 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.=

### **ART. 40 – SEPOLTURE PRIVATE**

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 25 l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni contenute in questo Regolamento e quelle generali stabilite dal D.P.R. 10.09.1990 N. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il Legale Rappresentante pro-tempore, la/le concessione/i, che sottoscrivono l'atto;

- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (tombe di famiglia, collettività, ecc.);
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Concessionario è chiunque abbia ottenuto l'atto di concessione, oppure, se l'atto è stato richiesto da un procuratore speciale la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ed allega all'atto di concessione, la persona in nome della quale è stata avanzata la richiesta.

#### **ART. 41 – DURATA DELLE CONCESSIONI**

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

La durata è fissata in:

- a) anni 99 per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) anni 50 per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali, costruite dal Comune;
- c) anni 50 per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, costruite dal Comune;

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

La domanda di rinnovo dovrà essere presentata negli ultimi cinque anni di concessione, tenendo conto di quanto previsto dal successivo art. 52.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della relativa stipula.=

#### **ART. 42 – MODALITA' PER OTTENERE LE CONCESSIONI CIMITERIALI**

Chi intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda in carta resa legale al Sindaco, indicando il cimitero ed il tipo di concessione richiesta.

La domanda di concessione comporta il diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento nazionale di P.M., anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolcri privati hanno luogo di norma, solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo dal basso all'alto senza saltare file.

E' tuttavia ammessa la concessione di loculi o fosse a viventi nei seguenti casi:

- a) a persone che abbiano compiuto 70 anni di età;
- b) a persone che non abbiano parenti o affini entro il 4° grado;
- c) a chi richieda la concessione di un eventuale sepoltura libera attigua a quella già contenente la salma del coniuge;
- d) in altre circostanze valutabili di volta in volta dal Sindaco.

I richiedenti la concessione, per ottenerla dovranno trovarsi nella condizione di cui all'art. 22 del presente Regolamento, Non si dovranno rilasciare concessioni a chi disponga già di una sepoltura privata, sufficiente per la propria famiglia, solamente per cambiare l'ubicazione del sepolcro, nè a chi ricerchi di ottenere la concessione per destinarla a famiglie che non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 22 comma 4.

L'Amministrazione comunale riserverà, nell'ultima fila di ciascun blocco di loculi, almeno due loculi per tumulazioni provvisorie.=

#### **ART. 43 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

Salvo quanto già previsto dall'art. 11 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione con sottoscrizione debitamente autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al precedente comma

L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, resa da uno dei concessionari, previo assenso di eventuali altri titolari della concessione e presentata in Comune prima della richiesta di sepoltura.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### **ART. 44 – MANUTENZIONI**

I concessionari di sepolture hanno l'obbligo di provvedere, a loro cura e spesa, per tutta la durata della concessione, alla decorosa conservazione, riparazione e pulizia delle lapidi, dei monumenti ed in genere dei manufatti posti sulle sepolture stesse, ivi compresa la pulizia delle iscrizioni. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti. Sono escluse dalla manutenzione di cui al presente comma:

- a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) l'ordinaria pulizia;
- d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

L'Amministrazione Comunale, accertato il cattivo stato di un segno funerario per mancata o deficiente manutenzione prescriverà al concessionario di eseguire i lavori ritenuti necessari.

L'esecuzione degli stessi dovrà avvenire entro il termine di sei mesi, prorogabile di altri sei qualora ricorrano giustificati motivi.

In caso di mancata esecuzione, saranno tolti d'ufficio, i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate ed il Sindaco potrà pronunciare la decadenza della concessione.

I concessionari di sepolture private ove sia presente una salma, sono tenuti, nel termine di due anni dall'ottenimento della concessione, a realizzare un monumento funerario secondi i criteri fissati dall'Amministrazione.

Qualora il Sindaco addivenga al pronunciamento di decadenza della concessione il defunto verrà esumato o estumulato e collocato nel campo comune d'inumazione qualora trattasi di salma appartenente a deceduto da meno di 10 anni, ovvero nell'Ossario comune qualora trattasi di deceduti da più di 10 anni; senza nessun diritto del concessionario al risarcimento o rimborso del restante periodo di concessione. Gli eventuali monumenti o segni funerari dovranno essere demoliti o ceduti a terzi, tramite asta pubblica.=

#### **ART. 45 – MORTE DEL CONCESSIONARIO**

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio cimiteriale entro sei mesi dalla data di decesso designando un responsabile della concessione.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che ai sensi dell'art. 42 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultimo seppellimento, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, collocando i resti mortali dei defunti in loculi salma o ossario con le modalità dell'art. 84 e seguenti del D.P.R. 285/1990, per il restante periodo di concessione.

L'area suddetta una volta liberata dalle salme e dai resti mortali, ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Mancando il concessionario originario il rinnovo della concessione, potrà essere richiesto dagli ascendenti e discendenti o anche da uno solo di questi qualora gli altri rifiutino od omettano di farlo. Tali eventuali richiedenti acquisiranno altresì la proprietà o comproprietà del monumento edificato sull'area o fossa concessa, semprechè il concessionario originario non abbia disposto diversamente.

Nel caso di premorienza di tutti gli ascendenti o discendenti in linea retta, è consentito il rinnovo e l'utilizzo della sepoltura ai collaterali e in mancanza di questi agli affini fino al 6° grado, ovvero all'erede testamentario, semprechè gli interessati dimostrino di aver sempre curato il sepolcro e vi conservino nell'ambito dello stesso le salme e resti mortali ivi sepolti.

Nel caso di più discendenti, collaterali o affini dello stesso grado, acquisisce il diritto di sepoltura esclusivamente colui che provvederà al rinnovo della concessione, purchè decorso un semestre dalla scadenza nessuna altro faccia constatare di voler esercitare tale facoltà.

Potrà altresì rinnovare la concessione, decorso un anno dalla scadenza della stessa chiunque abbia un interesse, anche affettivo, alla conservazione del sepolcro, senza che debba motivare tale volontà, purchè dimostri di aver sempre curato la sepoltura. In questo caso l'interessato acquisisce il diritto/dovere del concessionario per quanto attiene la conservazione/manutenzione del sepolcro, ma non quello del diritto di sepoltura.

Mancando formali atti di concessione per le pratiche precedenti al presente regolamento si considererà concessionario chi ha versato il corrispettivo iniziale.=

#### **ART. 46 – DIVISIONE E RINUNCIA**

I concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza in carta resa legale, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale al diritto di sepoltura che verranno registrate dal Comune e tenute dall'Ufficio cimiteriale.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.=

#### **ART. 47 – RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni, intendendosi per "N" anni, la durata della concessione, quando la salma sia trasferita in altra sede.

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:  $1/(2 \times N)$  della tariffa in vigore al momento della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Nel caso non venga presentata la rinuncia, il loculo non potrà essere utilizzato per altra salma.

#### **ART. 48 - RINUNCIA A CONCESSIONI DI AREE LIBERE**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma: per concessioni della durata di anni 99, in misura pari al 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **ART. 49 – REVOCA**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco o da diverso Organo previsto dalla normativa vigente, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di anni 99 nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.=

#### **ART. 50 – DECADENZA**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 43;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 44;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ed a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco o ad altro Organo previsto dalla normativa vigente, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio.

#### **ART. 51 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco o altro Organo previsto dalla normativa vigente, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodichè il Sindaco o altro Organo previsto dalla normativa vigente, disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.=

#### **ART. 52 – ESTINZIONE**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 41 senza che entro il termine perentorio di 120 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa e comunque non più di una volta, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.=

#### **ART. 53 – FASCICOLI PER LE SEPOLTURE PRIVATE**

Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti i dati che le si riferiscono.

Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicate la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

Il sistema cartaceo non è necessario qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno stampati annualmente dei tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.=

#### **ART. 54 – TOMBE DI FAMIGLIA**

La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:

- a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del Piano Regolatore cimiteriale,
- b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune, fornite complete delle pietre ornamentali da decorare a cura del concessionario;
- c) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune, complete di rivestimenti marmorei o di altro materiale idoneo.

Nel caso di cui al 1° comma, lettera a), la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare, concessione che deve essere richiesta entro sei mesi dall'assegnazione dell'area. I lavori dovranno essere completati entro 2 anni dal loro inizio, pena la decadenza della concessione, senza che i concessionari, o suoi aventi causa, abbiano titolo al rimborso delle somme versate per la concessione stessa.

Eventuali danni alla proprietà comunale o privata faranno interamente carico al concessionario, che ne risponderà in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, le cui spese gravano sul concessionario.

Nel caso di cui al comma 1° lettera c), resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi nonché l'installazione dell'intero rivestimento nel sito cui è destinato.=

#### **ART. 55 – CELLETTE OSSARIO**

Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie, e dovranno avere le dimensioni minime previste dalla vigente normativa.

La raccolta e la conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in celletta ossario o in sepolture a concessione, In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune, in sepolture a sistema d'inumazione esistenti, dotate dell'Ossario o che ne vengano allo scopo dotate.=

#### **ART. 56 – CELLETTE CINERARIE**

Le cellette cinerarie saranno destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere fruite fino a utilizzo di tutta la capienza.=

#### **ART. 57 – LAPIDI E MONUMENTI**

L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o fisso, iscrizioni, nonché l'introduzione nei cimiteri dei relativi materiali è subordinata all'autorizzazione scritta, che verrà rilasciata previa presentazione da parte del concessionario di una domanda correlata da n. 3 disegni riguardanti il manufatto da collocare, qualora non sia richiesta la concessione edilizia, nonché al pagamento della tariffa stabilita.

Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari dovranno presentare apposita istanza in carta resa legale al Sindaco, corredata da tre disegni in pianta e in sezione ed in scala conveniente, recanti la firma della Ditta esecutrice e l'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

I materiali possono essere introdotti nei cimiteri solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

Eventuali contorni, copritomba, testate sostituite dovranno essere rimosse a cura della Ditta che ha eseguito il lavoro.

L'eventuale abbandono di lapidi lungo i vialetti interni o campi o parchi determinerà a carico della Ditta l'obbligo dell'immediata rimozione degli stessi o il pagamento della tariffa di cui alla tabella allegata al Regolamento, se l'operazione sarà eseguita dagli operatori cimiteriali.

I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con propria ordinanza.

Nelle sepolture ad inumazione, l'installazione di lapidi non potrà mai eccedere le dimensioni autorizzate, nè alterare le distanze tra una fossa e l'altra. La lapide deve sempre riportare le generalità di tutti i defunti ivi sepolti. Sul retro della lapide sul lato sinistro a contatto del terreno dovrà essere applicata una targhetta in bronzo di cm 7 x7, recante il numero della sepoltura.

E' fatto obbligo ai concessionari di far rimuovere la lapide, comprensiva della parte interrata, posta sulla propria tomba, nel momento in cui ciò venga richiesto dall'Amministrazione Cimiteriale per poter procedere a successive inumazioni.

La Ditta dovrà, prima dell'inizio dei lavori, ovvero prima di introdurre nei cimiteri qualsiasi segno funerario, informarne l'Ufficio Cimiteriale e richiedere le indicazioni necessarie all'esatta collocazione del monumento o segno funerario ed a fine lavori richiedere il controllo della corrispondenza dell'opera al disegno approvato.

Per le opere di restauro di qualche importanza, che il concessionario intenda apportare alle lapidi, ovvero le modifiche sostanziali del sepolcro e per la modifica delle iscrizioni, è richiesta l'autorizzazione del Sindaco nella forma predetta. Tale autorizzazione non è richiesta qualora sia l'Amministrazione Comunale a prescrivere i lavori e questi vengano eseguiti in conformità.

Gli ornamenti di fiori freschi o piante, non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi ha depositi o impiantati.

Allorchè i fiori e le piante siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il responsabile dell'Ufficio Cimiteriale potrà farli togliere o sradicare senza preavviso e senza diritto al recupero dei vasi da parte degli interessati.=

## **ART. 58 – EPIGRAFI**

Le generalità da iscriversi sulle lapidi dovranno essere conformi a quelle risultanti dall'atto di morte. Qualora il prenome con il quale il defunto era conosciuto in vita, sia diverso da quello risultante dall'atto di morte, potrà essere indicato fra parentesi.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura.=

## **ART. 59 – MATERIALI ORNAMENTALI**

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quale corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.=

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero e dell'Albo Pretorio comunale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'art. 39 in quanto applicabili.=

## **ART. 60 – ORARIO**

I criteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio da rilasciarsi per comprovati motivi.=

## **ART. 61 – DIVIETI**

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi ed è vietato ogni atto o comportamento irriverente con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso;
- b) cantare e usare strumenti di diffusione sonora tranne che per le cerimonie autorizzate;
- c) introdurre oggetti indecorosi o animali;
- d) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- e) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- f) asportare dal cimitero qualsiasi cosa senza autorizzazione del Responsabile del servizio di custodia;
- g) calpestare le aiuole e le sepolture e camminare al di fuori dei viali;
- h) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con offerta di servizi od oggetti;
- i) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- j) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- k) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- l) chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
- m) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- n) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni e in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
- o) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del responsabile dell'ufficio cimiteriale, che la può concedere solo per la coltivazione di fiori ed arbusti purchè questi siano ad essenze nane;

- p) introdurre nel Cimitero od entrarvi con biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel cimitero stesso; tale divieto non applica ai mezzi comunali. Per motivi di salute, età, o ai portatori di handicap, il Responsabile del Servizio potrà concedere il permesso di entrata a mezzo di veicoli. Detto permesso verrà concesso previa produzione di idonea certificazione. Il permesso verrà revocato qualora si accerti un uso difforme dal consentito;
- q) E' fatto divieto assoluto di fotografare o filmare operazioni relative alle esumazioni ordinarie e straordinarie;
- r) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.

I divieti indicati, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.=

## **ART. 62 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI**

Il personale dei cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare a chiunque acceda ai cimiteri.

Inoltre tale personale è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo, in particolare il personale comunale dovrà indossare l'abbigliamento fornito dall'Amministrazione;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, durante l'orario di lavoro;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.=

## **ART. 63 – ACCESSO AL CIMITERO**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio competente.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 61 e 62 in quanto compatibili.=

## **ART. 64 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI**

I singoli progetti di costruzione di strutture per sepolture private, debbono essere approvati dall'Organo previsto dalla normativa vigente, su conforme parere della competente A.S.S. e della

Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai Capi 14 e 15 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.=

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero dei loculi terrestri o sotterranei di cui al comma 2 dell'art. 40 del presente Regolamento è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche.

Per le aree di cui al comma 3 del suddetto art. 40 la capienza è determinata rispettando le dimensioni della fossa, così come previsto dagli articoli 72 e 73 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le sepolture di cui al terzo comma dell'art. 40 e per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, nonché per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare sulla stessa, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, lapidi, ricordi e similari.

Al fine di uniformare le varie tipologie di lapidi, ecc., l'autorizzazione conterrà apposite indicazioni relative alle dimensioni da rispettare ed al conseguente allineamento delle tombe.=

#### **ART. 65 – RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Il Comune potrà richiedere il corrispettivo per eventuali consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.=

#### **ART. 66 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.=

#### **ART. 67 – INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI**

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, secondo le indicazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### **ART. 68 – ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio Tecnico Comunale.=

## **ART. 69 – SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI**

Il Sindaco o diverso Organo previsto dalla normative vigente, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.=

## **ART. 70 – VIGILANZA**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco o da altro Organo previsto dalla normativa vigente, dei provvedimenti previsti dalla Legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture famigliari.=

## **ART. 71 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritto d'uso su sepolture private in base a norme precedenti o per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il Comune può stabilire che il riconoscimento di tali diritti avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, con lo stesso provvedimento si determinerà le procedure, le condizioni, la decorrenza, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento stesso.

Il provvedimento del Sindaco o di altro Organo previsto dalla normativa vigente, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti precedentemente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.=

## **ART. 72 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di Legge.=

## **ART. 73 – CONTRAVVENZIONI**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.07.1934 n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12.07.1961 n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24.11.1981n. 689.=

=====